

Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016
RG n. 13151/2014
Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

N° SENT
N° RGAC
N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza
Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino Presidente
dott. Stefano Cardinali Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 13151, Ruolo Generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2016 e
vertente

TRA

SINI Laura, elettivamente domiciliata a Roma, via Carlo Poma n° 4, presso lo studio
degli avv.ti Laura Matteucci e Antonio Conte, che la rappresentano e difendono,
anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di
costituzione di nuovi procuratori,

ATTRICE

E

FARVEM REAL ESTATE S.R.L., in persona del legale rappresentante Ferrero
Vanessa, e

FERRERO Vanessa, in proprio,



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

elettivamente domiciliate a Roma, via Bocca di Leone n° 78, presso lo studio degli avv. fi Antonio Romei, Eric Quarantelli e Silvia Bertoleffi, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

E

ELEVEN FINANCE S.R.L., in persona del legale rappresentante Ferrero Giorgio, elettivamente domiciliata a Roma, via Flavio Silicione n° 169, presso lo studio dell'avv.to Antonio Mercuri, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTE

E NEI CONFRONTI DI

FARVEM REAL ESTATE S.R.L., in persona del curatore speciale avv. Mara Intorcica, elettivamente domiciliata a Roma, via Cosseria n° 2, rappresentata e difesa dall'avv.to Giancarlo Mancuso in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

CITATA AD INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

OGGETTO: domanda di nullità e risarcimento danni; domanda di risarcimento anche in via riconvenzionale.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): "... l'avv.to Bonati si riporta alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo ... ('Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere: 1. In via principale, di chiarare la nullità dei contratti citati ai punti a) e b) della lettera H della narrativa con conseguente ordine alla società cedente ed a quella cessionaria di fare tutto quanto occorre e necessario -tra cui, ma non solo, prestare i relativi consensi nelle medesime forme adottate per i contratti nulli entro il termine ritenuto congruo dal Giudice- per ritrasferire i cespiti acquistati nella proprietà della Farvem Real Estate s.r.l., con ogni onere e spesa a loro carico solidale, e, 2. condannare l'amministratrice di Farvem Real Estate s.r.l. Vanessa Ferrero, nata a Roma il 19.02.1973 ed ivi residente alla via Paola Falconeri n. 82, al risarcimento in favore della Farvem Real Estate s.r.l. del danno pari al 50% delle spese necessarie



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016
RG n. 13151/2014
Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

alla stipulazione degli atti di ritrasferimento di cui al precedente punto 1; 3. In via subordinata e per il caso di rigetto delle domande sub 1 e 2, condannare l'amministratrice di Farvem Real Estate s.r.l. Vanessa Ferrero, nata a Roma il 19.02.1973 ed ivi residente alla via Paola Falconeri n. 82, al risarcimento in favore della Farvem Real Estate s.r.l. nella misura da determinarsi in corso di causa, risultante dai valori dei cespiti alienati con i contratti citati ai punti a) e b) della lettera H della narrativa, o comunque in quella ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi fino al soddisfo; 4. Sempre in via subordinata e per il caso di rigetto delle domande sub 1 e 2, condannare altresì la Eleven Finance s.r.l., con sede in Roma, Via Cicerone 15 cap 00193 (P. IVA 01310810526), in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno alla attrice LAURA SINI, nata a Roma il 1.09.1965 ed ivi domiciliata alla Via Giudobaldo del Monte 61, (C.F. SNI LRA 65P41 H501G), da determinarsi in corso di causa, risultante dai valori dei cespiti alienati con i contratti citati ai punti a) e b) della lettera H della narrativa, o comunque in quella ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi fino al soddisfo; 5. emettere ogni più opportuno provvedimento di legge; 6. con vittoria di spese e competenze anche ai sensi dell'art. 2476, 4° comma, c.c.) ... e nelle memorie successive ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, avanzate sia nell'atto introduttivo che nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c. ...";

per le convenute Ferrero e Farvem (comparsa di risposta, richiamata all'udienza di p.c.): "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. in via principale: rigettare le domande avanzate dalla sig.ra Laura Sini nel presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa; 2. in via riconvenzionale: (limitatamente alla Farvem Real Estate S.r.l.) e per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra Laura Sini ex art. 2476 c.c., nella sua qualità di ex Amministratore Unico di Farvem Real Estate s.r.l. e, conseguentemente condannare la medesima a risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla società Farvem Real Estate S.r.l., danni da liquidarsi nella misura di euro 5.000.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

giustizia; il tutto oltre interessi e rivalutazione; 3. con vittoria di spese, competenze ed onorari”;

per la convenuta Eleven (comparsa di risposta, richiamata all’udienza di p.c.):

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. rigettare le domande avanzate dalla sig.ra Laura Sini nel presente giudizio in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa; 2. con vittoria di spese, competenze ed onorari”;

per la Farvem, in persona del curatore speciale (comparsa di risposta,

richiamata all’udienza di p.c.): “Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contrari istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda della sig.ra Laura Sini in quanto, almeno allo stato del procedimento, sformita di alcun supporto probatorio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato a Farvem Real Estate S.r.l. (nel prosieguo, solo Farvem), in persona del legale rappresentante Ferrero Vanessa, a Ferrero Vanessa in proprio ed alla Eleven Finance S.r.l. (nel prosieguo, solo Eleven), l’attrice Sini Laura, premesso di essere socia al 50% della Farvem, la cui restante quota era intestata al proprio coniuge separato Ferrero Massimo, e di essere stata amministratore unico della predetta Farvem dal 3/5/2002 fino alla deliberazione assembleare del 10/5/2011, in cui si sarebbe preso atto delle sue pretese dimissioni, peraltro mai presentate, e proceduto alla sua sostituzione, il tutto oggetto di impugnazione davanti all’intestato Tribunale, agiva in giudizio per far dichiarare, in via principale, la nullità del contratto del 27/9/2013, notaio dott. Anderlini di Roma (Rep. 923), con cui la Farvem aveva ceduto alla Eleven l’intero complesso aziendale costituito dalla gestione del Centro Commerciale ‘La Galleria’ in Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola snc, e del contratto sempre del 27/9/2013, notaio dott. Anderlini di Roma (Rep. 922), con cui la Farvem aveva ceduto alla medesima Eleven l’intera partecipazione sociale nella Mediaport S.r.l. con socio unico. Al riguardo l’attrice, premesso che era anche garante della Farvem e che pertanto aveva interesse alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, garanzia per i creditori, allegava



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

che il capitale sociale della cessionaria Eleven era di proprietà per il 70% di Vanessa Ferrero, amministratore unico della cedente Farvem e figlia dell'ex marito di essa attrice Ferrero Massimo, mentre per il restante 30% era di proprietà di Ferrero Giorgio, nipote del predetto Massimo e amministratore unico della medesima cessionaria Eleven; che entrambi i contratti erano nulli, in quanto né nel primo né nel secondo contratto era determinato o determinabile il prezzo della cessione, il tutto come meglio esposto in citazione; che inoltre l'amministratore della cedente Farvem si trovava in situazione di conflitto di interessi, in quanto -come detto- era socia di maggioranza della cessionaria; che, in via subordinata, le due citate vendite costituivano atti di mala gestio da parte dell'amministratore unico Ferrero Vanessa, per cui era suo interesse esercitare l'azione sociale di responsabilità con condanna della stessa al risarcimento dei danni sofferti dalla Farvem; che in via concorrente andava affermata la responsabilità, ex art. 2043 c.c., della convenuta Eleven, la quale, con la sua condotta, aveva danneggiato la posizione patrimoniale di essa attrice, a causa dell'indebolimento della situazione patrimoniale della cedente Farvem, a favore della quale essa attrice aveva prestato ingenti garanzie fideiussorie. Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituivano in giudizio la Farvem Real Estate S.r.l., in persona dell'amministratore unico Ferrero Vanessa, e quest'ultima anche in proprio, le quali, evidenziato che le due cessioni si ricollegavano a una più vasta riorganizzazione della società, con l'eliminazione di asset non strategici e con la ridefinizione dei debiti con il sistema bancario, concludevano per il rigetto delle domande attrici; inoltre la Farvem spiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni connessi a condotte di mala gestio, poste in essere quando la stessa era stato amministratore unico della medesima società.

Si costituiva in giudizio anche la convenuta Eleven Finance S.r.l., la quale concludeva come in epigrafe riportato, contestando la fondatezza della domanda attrice.

A seguito di provvedimento, adottato all'udienza del 23/6/2014, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Farvem, litisconsorte necessario



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

in relazione all'azione sociale di responsabilità promossa dal socio Sini, si costituiva in giudizio la predetta società in persona del nominato curatore speciale, che concludeva come in epigrafe riportato.

Nel corso del giudizio si costituivano nuovi difensori per l'attrice.

La causa era istruita documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ed all'udienza del 9/5/2016 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni); i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 28/7/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è infondata e va rigettata, mentre la domanda riconvenzionale va accolta nei limiti di cui in motivazione.

Richiamato quanto esposto, si osserva che l'attrice Sini Laura, socia della Farvem, ha agito per far dichiarare la nullità dei due contratti del 27/9/2013 di cessione dalla Farvem alla Eleven del ramo di azienda sito a Pontedera e dell'intera partecipazione sociale in Mediaport S.r.l. per indeterminatezza del corrispettivo; che in subordine ha esercitato azione sociale di responsabilità nei confronti di Ferrero Vanessa, attuale amministratore unico di Farvem, per il risarcimento dei danni sofferti da quest'ultima società a causa di dette cessioni e, in via concorrente, azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della cessionaria Eleven per i danni sofferti direttamente da essa attrice, in qualità di socia e di garante di Farvem.

Risultano pertanto proposte varie domande: una in via principale (nullità dei contratti di cessione), rispetto alla quale sono legittimate passive la cedente Farvem, in persona del legale rappresentante Ferrero Vanessa, e la cessionaria Eleven; una in via subordinata (azione sociale di responsabilità, promossa dal socio), rispetto alla quale è legittimata passiva la predetta Ferrero Vanessa e litisconsorte necessario la Farvem, in persona del curatore speciale; un'altra, sempre in via subordinata e concorrente (azione aquiliana per danni sofferti in proprio), rispetto alla quale è legittimata passiva la Eleven, in persona del legale rappresentante Ferrero Giorgio.

Le domande di accertamento della nullità sono infondate



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

In punto di rito, è necessario affrontare la questione della legittimazione attiva.

Per quanto riguarda la domanda di nullità ex art. 1418, 2° comma, c.c. per eccepita mancata determinazione o comunque per indeterminabilità del corrispettivo delle due cessioni e quindi per mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto di vendita, la legittimazione attiva va riconosciuta in capo a chiunque vi abbia interesse e l'attrice, in quanto socia della cedente, ha interesse a far valere detta nullità dei due contratti che, in base alla prospettazione attorea, avevano ridotto la consistenza patrimoniale della Farvem ed inoltre fatto sì che essa attrice -da un lato- fosse socia al 50% di una società di fatto depauperata di tutti i suoi asset più significativi e -dall'altro- continuasse a rimanere fideiussore della stessa società per importi ingentissimi.

Nel caso di azione di nullità la legittimazione attiva coincide pertanto con l'interesse (cfr. Cass. 5420/2002: *“La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica”*).

Viceversa, premesso che la prospettata conclusione dei due contratti da parte di Ferrero Vanessa, amministratore unico di Farvem, in pretesa situazione di conflitto di interessi configura in astratto un'ipotesi di annullamento e non di nullità (cfr. art. 2475 ter c.c.), osserva il Collegio che in questo caso la legittimazione attiva spetterebbe esclusivamente alla società pretesa danneggiata dalla conclusione dei detti due contratti.

Pertanto, ricordato -per mera completezza espositiva- che ai fini del conflitto di interessi, quale causa di annullamento del contratto concluso dal rappresentante, è necessario che costui persegua interessi propri suoi personali (od anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, così che, all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016
RG n. 13151/2014
Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

il danno del rappresentato e ricordato altresì che l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, deve essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali, va evidenziato che l'attrice, quale appunto mera socia di Farvem, non è legittimata a far valere la pretesa conclusione dei due contratti da parte dell'amministratore della cedente Farvem in pretesa situazione di conflitto di interessi (cfr. Tribunale di Milano n° 5551/2013 del 3/5/12-22/4/2013: *"Secondo il testuale tenore e la preferibile interpretazione della disciplina di cui al primo comma dell'art. 2475 ter c.c., l'annullamento dei contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con al medesima può essere domandato dalla sola società, rispetto alla quale sola è del resto ricostruibile il conflitto, dovendosi invece escludere la legittimazione a proporre tale specifica domanda in capo al socio, da ritenere legittimato a reagire a tal genere di vicende, se dannose per la società, proponendo il diverso rimedio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ex art. 2476 c.c."*).

Fatta questa precisazione, si tratta di approfondire l'esame della domanda di nullità.

Come detto, l'attrice ha agito per far dichiarare la nullità dei seguenti contratti:
a) Contratto del 27 settembre 2013, Notaio dott. Anderlini di Roma (Rep. 923), con cui la Farvem ha ceduto alla Eleven l'intero complesso aziendale, costituito dalla gestione del Centro Commerciale "La Galleria" in Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola snc; b) Contratto del 27 settembre 2013, Notaio dott. Anderlini di Roma (Rep. 922), con cui la Farvem ha ceduto alla medesima Eleven l'intera partecipazione sociale nella Mediaport S.r.l. con socio unico.

In particolare l'attrice ha eccepito la nullità dei due citati contratti del 27/9/2013 per il fatto che "... che i corrispettivi pattuiti per la cessione del complesso aziendale in Pontedera e della partecipazione in Mediaport S.r.l. risultano determinati in



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

maniera 'evanescente' ...", evidenziando che "..., qualora il prezzo di una compravendita non sia determinato, ovvero sia indeterminabile attraverso dei criteri prefissati dalle parti o attraverso quelli forniti dalla legge, il contratto è nullo per mancanza di uno dei requisiti essenziali ex art. 1418, 2° comma, c.c. ..."; che in particolare "... dalla lettura di entrambi i contratti per cui oggi è causa, si evince con facilità che il prezzo non è determinato ed anche non è determinato il momento del suo pagamento ..."; che "... per quanto riguarda la cessione della gestione del centro commerciale (atto del 27.9.2013, Notaio Anderlini rep. 923): il prezzo è stato provvisoriamente quantificato in € 42.499,32 evidentemente ai soli fini fiscali. La determinazione, infatti, viene stabilita in misura pari alla differenza tra attivo e passivo, come definitivamente accertata a seguito delle 'verifiche' riguardanti la quantificazione di tali poste contabili. Il suo versamento avverrà entro 30 giorni dal completamento delle verifiche. Per cui: l'importo di € 42.499,32 è provvisorio e non costituisce il corrispettivo che dovrà essere effettivamente versato; il prezzo effettivo sarà determinato dalla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo. Nulla si indica nel caso in cui il passivo dovesse risultare superiore all'attivo e, quindi, anche per tale eventualità il prezzo rimane indeterminato; non viene previsto un termine per le 'famose verifiche' volte a determinare la differenza tra attivo e passivo con la conseguenza che, non essendoci alcun termine entro il quale compiere tale attività, la determinazione 'definitiva' rimane indefinitamente sospesa nel tempo e, quindi, non è possibile stabilire se e quando sarà pagato il prezzo; ..."; che, inoltre, "... per quanto riguarda la cessione della partecipazione in Mediaport S.r.l. (atto del 27.9.2013, Notaio Anderlini rep. 922): il prezzo è stato determinato ma, del tutto sorprendentemente, le modalità della sua corresponsione rimangono del tutto indeterminate. Infatti, sebbene viene previsto il termine di 30 giorni entro cui procedere alla individuazione delle modalità della corresponsione, viene anche indicato che -qualora non sia rispettato il suddetto termine- operi la 'retrocessione delle quote'. Pertanto, l'immediato effetto traslativo è subordinato alla condizione risolutiva costituita dalla individuazione delle modalità di pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data della cessione (27 settembre 2013) ma, come noto,



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

l'individuazione quale evento condizionante in senso risolutivo del pagamento del prezzo nei contratti a prestazioni corrispettive, costituisce condizione impossibile che si ha per non apposta. Infatti, la condizione che si sostanzia nell'adempimento delle obbligazioni negoziali è inconciliabile con la causa traslativa a titolo oneroso. A ciò si aggiunga che l'eventuale ritrasferimento delle quote è rimesso ad una manifestazione negoziale futura, generica ed indeterminata nel tempo e nei modi. In conclusione, in entrambi gli atti il prezzo fissato è solo apparente ed i contratti sono nulli ex art. 1418, II comma, c.c. ...", con la conseguenza -sempre a detta dell'attrice- che "... i beni ceduti rientrano nel patrimonio della Farvem Real Estate S.r.l. anche attraverso la stipula di opportuni atti di ritrasferimento nelle medesime forme, entro il termine per il Magistrato indicherà e con spese a carico solidale delle Società stipulanti. ..." (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale).

Da parte loro le convenute hanno eccepito che i corrispettivi erano ben determinati o determinabili, essendo abituale, nel caso di cessione di aziende, la previsione di clausole di 'aggiustamento' del prezzo, definitivamente determinato all'esito appunto di apposite verifiche, verifiche che nel caso di specie, quanto alla vendita del complesso aziendale di Pontedera, non avevano portato a scostamenti rispetto all'originaria previsione.

Ritiene il Collegio che la domanda principale è da rigettare, non essendovi alcuna incertezza in ordine alla determinazione del prezzo.

Premesso che è affetto da nullità, per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, il contratto di vendita che, al pari dell'ipotesi di previsione di un prezzo assolutamente privo di valore e solo simbolico, non contenga per nulla l'indicazione del corrispettivo pattuito ovvero delle modalità di determinazione dello stesso, così che definitivamente il prezzo non sia determinato né determinabile (cfr. fin da Cass. 2891/1988: *"Quando le parti abbiano dichiarato nel contratto preliminare o definitivo di compravendita di riservarsi la fissazione del corrispettivo senza alcuna indicazione delle modalità della futura determinazione, il prezzo non può considerarsi ancora determinato, ne' determinabile ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. con la conseguenza che, se in seguito non sia raggiunto l'accordo sull'ammontare*



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

del prezzo stesso o se tale determinazione non sia più possibile, il contratto deve ritenersi nullo, o comunque definitivamente non perfezionato e insuscettibile, quindi, di acquistare rilevanza giuridica”), si osserva che nel caso di specie, irrilevante ogni sollevata questione sul tempo dell’adempimento (arg. ex 1183 c.c., sull’eventuale potere surrogatorio del giudice), le parti avevano determinato (secondo contratto) o comunque reso possibile la determinazione (primo contratto) del prezzo delle due cessioni.

Richiamate in fatto le allegazioni di parte attrice sul contenuto dei due contratti, appare evidente che nel primo contratto (cessione del complesso aziendale di Pontedera) le parti, premessa la determinazione di un prezzo ‘provvisorio’, hanno rimesso all’esito di opportune verifiche contabili, come del resto avviene solitamente nel caso di cessioni di aziende, il saldo da corrispondere sulla base della differenza fra le poste attive e quelle passive, espressamente desumibili dal documento contabile riepilogativo allegato al contratto come doc. ‘D’; quindi sono stati chiaramente forniti i parametri di riferimento per la determinazione del prezzo finale: come poi si dirà, risulta processualmente emerso che le parti, all’esito delle verifiche, avevano concordato in ordine all’inesistenza di variazioni del prezzo.

Per quanto riguarda il corrispettivo della seconda cessione, è sufficiente rilevare, ai fini che qui interessano, che il prezzo è stato espressamente determinato e che le modalità di adempimento, in ipotesi mediante accollo dei debiti, attengono alla fase funzionale del contratto e non a quella genetica e quindi al profilo dell’esecuzione e non a quello della validità.

La stessa questione relativa alla previsione di una condizione risolutiva pretesamente impossibile è facilmente superabile, a prescindere da ogni altra considerazione, sulla base del dato normativo (cfr. art. 1354, 2° comma, c.c.); ad ogni buon conto la stessa attrice ha allegato che la condizione non si è avverata e che pertanto il trasferimento delle quote si è definitivamente verificato, avendo le parti concordato le modalità della corresponsione del prezzo e quindi risolto ogni profilo attinente alla esecuzione del contratto stesso: anche sul punto poi si dirà.



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

In conclusione la domanda di nullità dei due contratti (conclusioni attoree sub. 1) va rigettata, alla pari della domanda risarcitoria sub. 2).

Il rigetto della domanda svolta in via principale porta ad esaminare la domanda subordinata di risarcimento danni (sub. 3).

L'attrice, quale socia di Farvem, ha esercitato l'azione sociale di responsabilità nei confronti della convenuta Ferrero Vanessa, amministratore unico della predetta società.

A questo punto è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento in materia di mala gestio dell'amministratore e di esercizio della relativa azione sociale di responsabilità: è evidente che le osservazioni che seguono valgono, *mutatis mutandis*, anche in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti dell'attrice Sini, quale ex amministratore unico di Farvem.

L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società" (primo comma) e che "l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi" (terzo comma).

In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.

La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione - non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all'esercizio dell'azione sociale nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c..

Dunque il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.

Nel caso di specie l'azione sociale di responsabilità, nei confronti dell'odierno amministratore unico Ferreo Vanessa per pretesi atti di mala gestio, è stata promossa dall'attrice Sini Laura, che, in quanto pacificamente socia di Farvem, è altrettanto pacificamente legittimata all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

Si è proceduto alla citazione in giudizio, ad integrazione del contraddittorio, della medesima società, in persona del curatore speciale, stante l'evidente conflitto di interessi fra l'amministratore in carica, della cui responsabilità si tratta, e la società in ipotesi danneggiata dal proprio amministratore in carica.

In conclusione l'attrice era -ed è- legittimata ad agire e correttamente si è provveduto all'evocazione in giudizio anche della Farvem, litisconsorte necessario, in persona del nominato curatore speciale ex art. 78 c.p.c..

E' invece altrettanto evidente che detta necessità non si è posta in relazione all'azione sociale di responsabilità spiegata in via riconvenzionale direttamente da Farvem, in persona dell'attuale amministratore unico Ferrero Vanessa, nei confronti



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

dell'attrice Sini, quale ex amministratore unico di Farvem; infatti, non essendo più la Sini amministratore e legale rappresentante di Farvem, pretesa danneggiata dalla condotta di mala gestio del proprio ex amministratore unico, non si pone alcun problema né di integrazione del contraddittorio, agendo invero direttamente la stessa Farvem, né di nomina di un curatore speciale per la medesima società, in quanto la Sini, quale ex amministratore, non rappresenta più la società e non vi è pertanto alcun conflitto di interessi fra la stessa e la società, attrice in riconvenzionale.

Nella memoria conclusionale di replica l'attrice, riprendendo quanto già dedotto nella memoria ex art. 183/6 n° 3 c.p.c. (l'unica depositata dalla difesa attrice), ha eccepito l'inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale, deducendo che " ... La domanda, inoltre, è inammissibile in quanto spiegata dalla amministratrice convenuta in giudizio signora Vanessa Ferrero, in posizione di conflitto di interessi, tanto che il Tribunale di Roma, accertata l'esistenza di un conflitto di interessi, ha rilevato la necessità della nomina di un curatore speciale della convenuta. Effettuata la nomina, quindi, si costituiva in giudizio la società, a mezzo del procuratore speciale avv. Mara Intorcia, la quale non spiegava alcuna domanda riconvenzionale, né si richiama in alcun modo a quella posta dalla signora Ferrero. Per tale motivo la domanda deve ritenersi decaduta e/o inammissibile e/o comunque invalida; ...".

Si tratta di argomentazione non condivisibile, in quanto la domanda riconvenzionale è stata spiegata esclusivamente dalla Farvem, unico soggetto legittimato -sul punto valgono le superiori osservazioni-, ed inoltre la nomina del curatore speciale avv.to Intorcia riguardava e riguarda solo ed esclusivamente il distinto ed autonomo giudizio relativo alla domanda svolta dall'attrice Sini, nell'interesse di Farvem ex art. 2476, 1° e 3° comma, c.c., nei confronti di Ferrero Vanessa, attuale amministratore unico di Farvem.

Dunque solo in quest'ultimo caso è ipotizzabile il conflitto di interessi che giustifica la nomina del curatore speciale della Farvem, pretesa danneggiata dalla condotta del proprio attuale amministratore unico, situazione assolutamente non ipotizzabile quanto al rapporto fra la Farvem ed il suo ex amministratore unico Sini.



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

Inoltre, come detto, la nomina del curatore speciale non ha effetti processuali al di fuori dello specifico giudizio in relazione al quale si è venuta a creare una situazione di conflitto di interessi; quindi ben può la Ferrero rappresentare la Farvem in ogni altro giudizio, ivi compreso appunto quello di risarcimento danni promosso in via riconvenzionale dalla Farvem nei confronti del proprio precedente amministratore unico.

Sempre come discorso di carattere generale sulla risarcibilità del danno ed in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, va ricordato che la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di S.r.l., al pari di quelli delle S.p.a., è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/2004- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.

Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori - e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.

Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).

In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo non può essere desunto da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio (art. 41, 1° comma, Cost.)-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016
RG n. 13151/2014
Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).

Chiusa questa doverosa premessa espositiva, si rammenta che le stesse due operazioni contrattuali, asseritamente poste in essere da Ferrero Vanessa, nella qualifica, senza la dovuta diligenza nell'ottica di tutela degli interessi della società amministrata e in situazione di conflitto di interesse con la medesima società, sono state prospettate come condotte di mala gestio e poste a fondamento della domanda risarcitoria, svolta in via subordinata nei confronti della Ferrero, quale appunto amministratore unico della Farvem.

A tal riguardo l'attrice ha allegato che “ ... gli atti di cessione di ramo d'azienda e di partecipazione del 27 settembre 2013, infatti, hanno determinato uno svuotamento della Farvem, privandola di gran parte del suo effettivo valore e rendendola una 'scatola vuota', ossia un soggetto giuridico impossibilitato ad operare in quanto privo di mezzi finanziari e della parte più importante dei suoi beni aziendali, anche dietro un'obbligazione di pagare i corrispettivi priva di pratica attuabilità e, quindi, fittizia. ...” (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale); che la Ferrero aveva violato i fondamentali obblighi gestori individuabili in capo all'organo amministrativo e consistenti appunto nella diligente gestione della società e nella salvaguardia del patrimonio sociale; che detta condotta aveva determinato gravi danni alla Farvem dal momento che “ ... , in via diretta ed immediata, la stessa risulta privata dei suoi asset fondamentali a fronte di corrispettivi sostanzialmente fittizi e mai corrisposti, ovvero quantomeno irrisori; ... con gli atti di cessione sopra indicati la Farvem si è spogliata di parte rilevante dei mezzi materiali attraverso i quali ha finora operato, rimanendo destinata ad un futuro di concreta difficoltà, se non addirittura alla insolvenza. La struttura stessa degli atti, le clausole e le condizioni in essi indicate e, soprattutto, la pattuizione di prezzi indeterminati al momento della manifestazione del consenso, la cui precisazione viene rimessa ad un procedimento assolutamente aleatorio (per non dire palesemente preordinato a rimanere completamente eluso), rende pienamente percepibile proprio l'assenza di un qualsiasi



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016
RG n. 13151/2014
Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

interesse economico che sia reale ed effettivo (e non meramente apparente) per la Farvem. Di conseguenza si riscontra solo la pura e semplice dannosità delle operazioni. ...”; che inoltre “ ... Non si può, inoltre, dimenticare che le operazioni sono state poste dalla signora Vanessa Ferrero in una totale situazione di conflitto di interessi. Anche ciò rileva dal punto di vista di violazione del dovere di agire con diligenza. ...” e che “ ... Appare evidente che il depauperamento gravissimo connesso agli atti di cessione dei beni aziendali dietro prezzo fittizio ovvero irrisorio è riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta della amministratrice signora Vanessa Ferrero. Pertanto ... la signora Vanessa Ferrero dovrà essere tenuta a risarcire la Società Farvem del danno arrecato che, in considerazione di quanto fin qui descritto, è pari –quantomeno- al loro valore dei beni patrimoniali oggetto di cessione per cui -come si è già chiesto nell’atto di citazione e come si reitera con il presente atto- il Tribunale dovrà emettere ordine di esibizione della documentazione contabile recante l’indicazione di tale valore, oltre che applicare i criteri equitativa soprattutto dove la predetta quantificazione venga resa impossibile o produttiva di esiti palesemente incongruenti a causa di scritture contabili incomplete o non veritiere. ...” (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale di parte attrice).

Da parte sua la convenuta Ferrero Vanessa ha evidenziato le due cessioni, effettuate ai prezzi di acquisto, si inserivano in un programma di riorganizzazione della società, attuata con dismissione di asset non strategici, e che la cessionaria Eleven si era accollata cospicui debiti della cedente Farvem verso la creditrice Unicredit.

E’ stato inoltre allegato che il nuovo amministratore, una volta insediato, aveva dovuto far fronte alle rilevanti esposizioni maturate nei confronti delle banche durante la precedente gestione Sini, evidenziando che “ ... d’accordo con i creditori della società, la sig.ra Ferrero ha proposto alle banche di concentrare in Farvem l’originaria attività di *real estate* costituita da alcuni immobili locati al Comune di Roma, cedendo ad una società operativa nel settore della gestione cinematografica (la Eleven Finance) gli asset non strategici e non produttivi rappresentati dalla Partecipazione Mediaport e dalla Azienda di Pontedera, oltre che da alcuni crediti.



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

...” e che “ ... Il corrispettivo di tale cessione è stato rappresentato dall’accollo del debito maturato verso Unicredit, acollo formalizzato nell’ambito di una più generale transazione. La transazione intervenuta con Unicredit ha costituito un atto particolarmente vantaggioso per Farvem: la società ha infatti ceduto alcuni asset a Eleven Finance, la quale si è accollata il debito di Farvem nei confronti di Unicredit, debito che è stato ridotto da oltre 14 milioni di euro a circa 8 milioni di euro ...” (cfr. comparsa di risposta).

Ritiene il Collegio che anche questa domanda sia da rigettare, apparendo non sindacabile, in quanto non manifestamente avventata o scriteriata, la scelta gestionale operata dalla Ferrero.

Al riguardo, ricordato che l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società ed il suo amministratore deve essere accertata in concreto sulla base dell’effettiva incompatibilità degli interessi della società e del suo amministratore -nel caso di specie non vi sarebbe neanche coincidenza fra gli organi della società cedente e di quella cessionaria, di cui la Ferrero è mera socia sia pure di maggioranza-, si osserva che la documentazione prodotta consente di dare adeguato riscontro alle deduzioni della Ferrero sull’operata scelta imprenditoriale di ‘specializzare’ la Farvem nel settore immobiliare, cedendo asset ritenuti, in tale ottica, non strategici: ci si riferisce appunto alla cessione del complesso aziendale di Pontedera e delle partecipazioni in Mediaport S.r.l., titolare della partecipazione in società (Cinemax S.r.l. e Globalmedia S.r.l.), peraltro poste entrambe in liquidazione.

In tale contesto, riprendendo il discorso sui corrispettivi delle due cessioni, è documentalmente provato -e comunque non contestato dall’attrice, che invero si è limitata ad una generica contestazione all’udienza del 23/12/2014 (cfr. relativo verbale: “ ... Il procuratore di parte attrice contesta le deduzioni ed allegazioni delle parti convenute ...”), mentre non ha depositato alcuna memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.- che il valore degli asset ceduti “ ... è stato determinato sulla base del costo di tali beni (gli atti di acquisto sia del ramo di Pontedera che di Mediaport erano stati formalizzati qualche anno prima), senza neppur tener conto delle perdite che tanto il Ramo di Pontedera che Mediaport avevano nel tempo maturato ...” (cfr. comparsa di



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

risposta) e che la cessionaria Eleven si era accollata, in esecuzione del contratto e nel richiamato ambito di una più ampia transazione, parte del debito di Farvem nei confronti di Unicredit, con conseguente riduzione della esposizione debitoria.

Non emergono inoltre elementi per ritenere manifestamente incongrui i prezzi delle due cessioni.

Al riguardo, ai fini della valutazione di congruità del prezzo, va preso in considerazione il contratto di cessione del medesimo ramo di azienda di Pontedera fra tale Lucio Losole e la Farvem del precedente 23/4/2009 nonché l'emersa incidenza dei debiti, accollati dalla cessionaria Eleven (cfr. docc. 22 e 28 di parte convenuta).

Per quanto invece riguarda il corrispettivo per la cessione delle partecipazioni Mediaport Srl, si osserva che detta partecipazione era stata oggetto di svalutazione nel 2011 per 378.343,00 euro e nel 2012 per 200.000,00 euro (cfr. doc. 29: scheda contabile Farvem dall'1/1/2011 al 31/12/2011 e doc. 30: mastri contabili Farvem dall'1/1/2012 al 31/12/2012, nonché doc. 38: bilancio 2011 Farvem; doc. 39: bilancio 2012 Farvem; doc. 40: bilancio 2013 Farvem); inoltre non va dimenticato che -come detto- la Mediaport Srl era titolare delle partecipazioni nelle due predette società (Cinemax S.r.l. e Globalmedia S.r.l.), che peraltro erano state entrambe poste in liquidazione per perdita del capitale sociale: dai bilanci delle due società, prodotte dalla parte convenuta (cfr. docc. 31-37), emergono le rilevanti perdite di dette società nel triennio 2011-2012-2013.

Inoltre nel corso del presente giudizio è stata fornita prova documentale sul fatto che la cessionaria Eleven, odierna convenuta, aveva comunicato ad Unicredit l'accollo del debito di Farvem verso la banca per 8.640.000 euro, con conseguente incidenza sui corrispettivi da pagare per le due cessioni oggetto di causa (cfr. docc. 26 e 27: raccomandata a.r. di Eleven a Unicredit del 2/4/2013, con in calce sottoscrizione per accettazione da parte della Farvem, e tre raccomandate a.r. di Eleven a Farvem del 9/12/2013).

In particolare con una delle tre raccomandate del 9/12/2013, recante in calce la sottoscrizione per accettazione da parte della Farvem, vi è proprio la constatazione, in ordine alla cessione del ramo di azienda di Pontedera, dell'esito delle verifiche



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

contabili, cui si era fatto riferimento nel contratto di cessione quanto alla determinazione finale del prezzo di cessione (cfr. citata raccomandata della cessionaria Eleven alla cedente Farvem: “ ... Vi confermiamo che all’esito delle verifiche effettuate non sono emerse differenze contabili relativamente alla parte attiva. Quanto al passivo l’importo di euro 1.650.000 va imputato come da intese alla posizione Unicredit, sul presupposto che sia da Voi interamente onorato lo scaduto maturato verso la Leasint alla data di cessione Il prezzo resta pertanto quello stabilito nell’atto, fermo l’obbligo delle parti, quanto alla scrivente, di manlearVi dalle richieste di Unicredit per euro 1.650.000, quanto a Farvem di manlearci da Leasint dalle rate di leasing maturate alla data della cessione di azienda ...”).

Non rileva che non si sia in presenza di un accollo liberatorio, in quanto in ogni modo l’assunzione di rilevante parte del debito nei confronti di Unicredit, da parte della cessionaria Eleven, ha comunque aggiunto un nuovo debitore e quindi di fatto ha alleggerito l’esposizione debitoria di Farvem nei confronti della creditrice Unicredit, con evidenti ricadute positive, oltre che per la Farvem (debitrice principale), anche per i garanti della stessa Farvem nei confronti della banca.

Solo in modo assai generico, così da rendere chiaramente esplorativa e non ammissibile la richiesta ctu, l’attrice ha allegato che la cessione sarebbe avvenuta per prezzi irrisori, così come non ha ritualmente contestato (art. 115 c.p.c.) quanto allegato dalla parte convenuta sul fatto che la cessione era sostanzialmente avvenuta ai prezzi di acquisto di qualche anno prima.

In conclusionale anche questa domanda va rigettata.

Passando alla domanda svolta dall’attrice ex art. 2043 c.c. nei confronti della cessionaria Eleven per pretesi danni sofferti in proprio (sub. 4), valgono le seguenti osservazioni.

L’attrice ha allegato che “ ... si può esperire la tutela aquiliana non solo rispetto ai diritti assoluti, ma anche ai diritti di credito e secondo la maggioranza della dottrina anche alle posizioni meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, pure in assenza di un vero e proprio diritto soggettivo del danneggiato. ...”; che “ ... Se viene analizzata la condotta della Eleven Finance S.r.l. (in persona



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

dell'amministratore signor Giorgio Ferrero e di cui la signora Vanessa Ferrero, a sua volta amministratrice della Farvem, detiene il 70% del capitale sociale), non potrà che ritenersi anch'essa responsabile del danno cagionato alla signora Laura Sini, sia nella concretizzazione costituita dalla partecipazione al capitale sociale della Farvem (che ne risulta gravemente depauperato), sia nella concretizzazione costituita dalla sua posizione di garante della Farvem per rilevantissimi importi e, dunque, di soggetto direttamente e immediatamente interessato affinché il patrimonio del garantito rimanga integro. E' indubbio l'interesse del garante a che nessuno intacchi la consistenza patrimoniale del garantito, sia per evitare di essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio dei debiti altrui, ove ciò avvenga, per conservare concrete ed effettive possibilità di ristoro attraverso azioni di regresso verso il garantito. ..."; che " ... la Eleven Finance S.r.l. ha contribuito in via immediata e diretta a determinare il gravissimo depauperamento del patrimonio sociale della Farvem, così ledendo l'integrità del valore della quota di partecipazione societaria detenuta dalla signora Sini e così ledendo, inoltre, il suo interesse, concreto e attuale a che l'intero patrimonio della Farvem rimanga intatto, così da consentirle, nella misura in cui fosse costretta a rispondere con il proprio patrimonio dei debiti della Farvem, di rivalersi fruttuosamente verso la stessa. ..." (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale).

Orbene, anche a voler astrattamente condividere le deduzioni di parte attrice sulla configurabilità della tutela aquiliana del credito, non emergono elementi tali da ipotizzare l'esistenza di una responsabilità della cessionaria per il preteso danno asseritamente sofferto in proprio dall'attrice.

Preliminarmente, come ribadito da Cass. SU 26972/2008, si rammenta che la previsione generale di cui all'art. 2043 c.c. presuppone la preventiva dimostrazione, da parte del preteso danneggiato, dell'esistenza degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile sia a livello soggettivo (dolo o colpa) sia a livello oggettivo (condotta, nesso causale fra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, causata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e danno, che ne consegue: a tal riguardo la giurisprudenza di legittimità, abbandonando la ricostruzione della fattispecie in termini di danno-



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

evento, privilegia l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza) (cfr. per tutte, su quest'ultimo profilo, Cass. 16525/03 in motivazione: "...Nella struttura della responsabilità aquiliana il danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale non si identifica con l'evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell'elemento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito) ma e' una conseguenza dello stesso, cioe' un pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioe' come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, ...").

Nel caso di specie, in uno con la mancata prova del danno effettivamente sofferto dall'attrice quale socia della cedente Farvem -è evidente che la cessione di asset, accompagnata peraltro da una consistente e non contestata riduzione dell'esposizione debitoria della cedente, accollata proprio dalla cessionaria, non è di per sé fonte di danni per la compagine sociale-, si evidenzia che le superiori osservazioni sulla non manifesta illogicità o avventatezza dell'operazione di dismissione di asset non strategici portano ad escludere che la cessionaria Eleven possa aver concorso con la cedente Farvem nella volontaria riduzione della consistenza patrimoniale della cedente Farvem, così da recare pregiudizio alle ragioni della socia Sini.

Come detto, non è sufficiente a palesare una condotta illegittima l'allegata conoscenza da parte dell'amministratore della cessionaria Eleven (Ferrero Giorgio, cugino di Vanessa Ferrero) della pretesa situazione di conflitto di interessi, in cui si sarebbe trovata la predetta Ferrero Vanessa, in quanto quotista di maggioranza della medesima cessionaria Eleven ed amministratrice unica della cedente Farvem.

In conclusione anche questa domanda va rigettata.

L'ultima domanda da esaminare riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Farvem nei confronti dell'attrice per pretesi danni causatile dalla stessa, che aveva ricoperto l'incarico di amministratore unico dal 2002 al 10/5/2011, data delle rassegnate dimissioni: a margine di quest'ultima vicenda è sufficiente richiamare la prodotta sentenza di questo Tribunale di rigetto



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016
RG n. 13151/2014
Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

dell'impugnazione della deliberazione assembleare del 10/5/2011 di presa d'atto delle dimissioni e di nomina di nuovo amministratore.

Sulle questioni di rito, già si è detto, come pure già si è detto in ordine alla disciplina di riferimento ex art. 2476 c.c..

In punto di fatto la convenuta Farvem ha lamentato un danno da mala gestio “... pari ad almeno euro 4.950.431,60, costituito dalle seguenti voci: euro 29.104,54 ‘giacenza di cassa’ di Farvem; euro 1.221.075,70 mancato pagamento affidamento finanziario Unicredit s.p.a.; euro 686.849,94 mancato pagamento mutuo BNL s.p.a.; euro 417.310,84 mancato pagamento mutuo Cariparma s.p.a.; euro 390.732,00 compensi incassati e non deliberati da Farvem; euro 51.900,00 prelievi non autorizzati sul conto corrente Farvem; euro 1.300.000,00 provvista per acquisto immobile a Londra; euro 853.458,58 provvista per acquisto immobile a Miami. A ciò vanno aggiunti i canoni delle locazioni degli immobili di Roma e Milano, rispetto ai quali si chiede a codesto Ill.mo Tribunale adito di voler pronunciarsi secondo equità. Tale danno è conseguenza diretta ed immediata degli atti illegittimi posti in essere dalla sig.ra Sini e di cui la stessa è chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 2476 c.c. . . .” (cfr. comparsa di risposta).

Si premette che in citazione la domanda è stata oggetto di puntuale allegazione, cui non ha fatto seguito alcuna analitica contestazione, ai fini e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c., da parte della attrice Sini, convenuta in riconvenzionale, che non ha neanche depositato memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., da individuare come l’ultimo termine per effettuare contestazioni alle allegazioni avversarie.

Con riferimento alla prima contestazione è stato allegato dalla società convenuta, attrice in riconvenzionale, che “... L’ex amministratore, successivamente alla data della sua cessazione dall’incarico, non ha mai provveduto a consegnare alla stessa Farvem e/o alla sig.ra Ferrero i libri sociali e contabili regolarmente tenuti e vidimati riferiti al periodo di gestione 2002-2011. Peraltro, dalle evidenze documentali rinvenute in Farvem (estratti conto bancari e brogliacci di prima nota) è emerso un valore di ‘giacenza di cassa’ di Farvem di euro 29.104,54, che non era presente nelle casse sociali e che non è stato consegnato dalla sig.ra Sini alla Società,



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

nella persona del suo amministratore. A nulla sono valse le reiterate richieste effettuate da Farvem per ottenere la riconsegna dei documenti e la restituzione della detta somma ..." (cfr. comparsa di risposta).

Ritiene il Collegio, a fronte della totale assenza di contestazioni da parte della Sini, rimasta inerte anche alle richieste stragiudiziali di restituzione delle somme risultanti in giacenza in cassa, oltre che della documentazione sociale (cfr. doc. 6 di parte convenuta: raccomandate a/r. 10/4/2012 e 21/3/2014), che la stessa sia tenuta a rispondere della mancata consegna della somma di 29.104,54 euro, che invero avrebbe dovuto consegnare al nuovo amministratore al momento del passaggio delle consegne ovvero del cui impiego nell'interesse della società avrebbe dovuto dare giustificazione allo stesso nuovo amministratore.

Nulla è invece dovuto per l'esposizione debitoria nei confronti delle banche indicate in comparsa e precisamente 1.221.075,70 euro per mancato pagamento dell'affidamento finanziario concesso da Unicredit S.p.a.; 686.849,94 euro per mancato pagamento del mutuo concesso da BNL S.p.a.; 417.310,84 euro per mancato pagamento del mutuo concesso da Cariparma S.p.a..

Al riguardo in comparsa di risposta è stato allegato che "... durante la gestione della sig.ra Sini, Farvem è rimasta inadempiente nel pagamento di rate di mutui e di rimborso di affidamenti per diversi milioni di euro. Per tale ragione Farvem è stata segnalata a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia ...".

Sul punto è agevole rilevare che, in difetto di allegazione e prova da parte del soggetto agente sull'esistenza di disponibilità finanziarie per far fronte a detti debiti e quindi sulla negligente gestione di tali eventuali sufficienti disponibilità finanziarie, l'inadempimento della Farvem alle sue obbligazioni nei confronti del sistema bancario e creditizio non può di per sé corrispondere automaticamente ad una condotta di mala gestio dell'organo amministrativo che fra l'altro, a tutto concedere e salva sempre la prova dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie per far fronte ai pagamenti omessi, potrebbe rispondere solo dei maggiori oneri (interessi moratori) ovvero delle conseguenze negative (pignoramenti, segnalazione alla Centrale Rischi, ecc.) causati dalla propria condotta negligente, ma certamente non



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016
RG n. 13151/2014
Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

potrebbe tout court rispondere anche del capitale, costituito da una esposizione debitoria assunta dalla società per proprie esigenze di reperimento di finanza.

L'attrice Sini è stata chiamata a rispondere anche dell'illegittima acquisizione di 390.732,00 euro per compensi incassati e non deliberati dalla società; in particolare è stato allegato in comparsa di risposta che " ... a fronte di tali gravi morosità, la sig.ra Laura Sini, per il solo periodo 2009/2010, ha incassato compensi per 390.732,00 euro, al netto degli oneri di legge, competenze e importi che non risultano essere stati deliberati dalla Società (si vedano cedolini INAIL del febbraio 2009 di euro 81.732,00, dell'aprile 2009 di euro 100.000,00, del novembre 2009 di euro 199.000,00 e del dicembre 2010 di euro 10.000,00 ..., e schede contabili di Farvem al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 ...). ..." (cfr. comparsa di risposta).

Anche in questo caso non vi è stata alcuna specifica contestazione da parte dell'attrice Sini.

Ricordato che in base all'art. 2389 c.c. i compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, si ribadisce che, in mancanza di determinazione, l'interessato può adire l'Autorità giudiziaria per la relativa quantificazione, che avrà luogo in base all'art. 2233 c.c., in relazione alla qualità e quantità dell'attività svolta nell'ambito del c.d. contratto di amministrazione, ma si deve altresì ribadire che non può l'amministratore in carica procedere ad una autoliquidazione del compenso.

Ritiene il Collegio che è sempre necessaria, in mancanza di determinazione del compenso all'atto della nomina, una successiva deliberazione assembleare, mancante nel caso di specie: nulla è stato ritualmente allegato e prodotto dall'attrice su una tale eventuale deliberazione in tal senso; sulla necessità di apposita delibera esplicita in tema di riconoscimento del compenso, invero non desumibile implicitamente dalla delibera di approvazione del bilancio che pur contenga a tal fine un'apposita voce, è sufficiente richiamare, con riferimento alla vecchia disciplina, ma con principio ancora valido, Cass. SU 21933/2008.



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

L'acquisizione da parte della Sini dalle casse sociali di 390.732,00 euro, a titolo di compensi quale amministratore, deve ritenersi processualmente emersa, in quanto, oltre all'assoluta assenza di puntuale contestazione (art. 115 c.p.c.), la società convenuta ha prodotto idonea documentazione (cfr. doc. 14: cedolini INAIL del febbraio 2009 per 81.732,00 euro, dell'aprile 2009 per 100.000,00 euro, del novembre 2009 per 199.000,00 euro e del dicembre 2010 per 10.000,00 euro, e doc. 15: schede contabili di Farvem al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010).

In conclusione l'acquisizione in questione non è giustificata, è illegittima ed è quindi fonte di obbligo risarcitorio per l'importo, per sorte, di 390.732,00 euro.

L'ulteriore contestazione riguarda l'acquisizione dalle disponibilità sociali di 51.900,00 euro per prelievi non autorizzati dal conto corrente della Farvem. Sul punto è stato allegato che "...la sig.ra Sini nel periodo 2009/2010, senza alcuna giustificazione e autorizzazione, abbia anche prelevato dal conto corrente intestato a Farvem la complessiva somma di euro 51.900,00 ed in particolare gli importi di: euro 17.000,00 in data 22 giugno 2009, euro 3.500,00 in data 22 dicembre 2009, euro 5.000,00 in data 26 febbraio 2010, euro 1.000,00 in data 8 marzo 2010, euro 2.000,00 in data 20 aprile 2010, euro 6.500,00 in data 29 giugno 2010, euro 3.700,00 in data 5 luglio 2010, euro 2.000,00 in data 8 settembre 2010, euro 2.000,00 in data 13 settembre 2010, euro 3.000,00 in data 11 ottobre 2010, euro 1.000,00 in data 14 ottobre 2010, euro 2.500,00 in data 20 ottobre 2010, euro 1.500,00 in data 3 novembre 2010, euro 1.200,00 in data 4 novembre 2010 ..." (cfr. comparsa di risposta).

Anche in questo caso non vi è stata alcuna specifica contestazione o giustificazione da parte dell'attrice Sini.

L'ingiustificata acquisizione da parte della Sini dalle casse sociali di 51.900,00 euro risulta processualmente provata, in quanto, oltre all'assoluta assenza di puntuale contestazione sul punto (art. 115 c.p.c.), la società convenuta ha prodotto idonea documentazione (cfr. doc. 16: schede contabili di Farvem al 31 dicembre 2009 ed al 31 dicembre 2010): da tali documenti risultano i prelievi dei seguenti importi: 17.000,00 euro in data 22 giugno 2009; 3.500,00 euro in data 22 dicembre 2009;



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016
RG n. 13151/2014
Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

5.000,00 euro in data 26 febbraio 2010; 1.000,00 euro in data 8 marzo 2010; 2.000,00 euro in data 20 aprile 2010; 6.500,00 euro in data 29 giugno 2010; 3.700,00 euro in data 5 luglio 2010; 2.000,00 euro in data 8 settembre 2010; 2.000,00 euro in data 13 settembre 2010; 3.000,00 euro in data 11 ottobre 2010; 1.000,00 euro in data 14 ottobre 2010; 2.500,00 euro in data 20 ottobre 2010; 1.500,00 euro in data 3 novembre 2010 e 1.200,00 euro in data 4 novembre 2010.

In conclusione i prelievi non risultano giustificati, sono illegittimi e sono quindi fonte di obbligo risarcitorio per l'importo, per sorte, di 51.900,00 euro.

L'ulteriore contestazione riguarda l'illegittimo impiego di 1.300.000,00 euro messi a disposizione della Sini per l'acquisto di un immobile a Londra e di 853.458,58 euro per l'acquisto di un immobile a Miami.

Sul punto è stato allegato in comparsa di risposta che " ... La 'impropria' amministrazione di Farvem durante la gestione dell'ex amministratore ha trovato il suo culmine quando sono state realizzate alcune operazioni immobiliari all'estero, che avrebbero dovuto accrescere il patrimonio immobiliare della società e che invece la nostra controparte ha utilizzato per accrescere il proprio patrimonio, come se i soldi di Farvem fossero di sua esclusiva titolarità..."; che " ... In data 8 ottobre 2009 ... la sig.ra Sini riceveva la provvista di euro 1.300.000,00 proveniente dal conto corrente di Farvem, destinata per l'acquisto di immobile da intestare alla stessa Farvem ubicato in Londra, in Chelsea, Fulham Road. Tale somma veniva effettivamente impegnata per l'acquisto di detto immobile, solo che, anziché essere intestato a Farvem, il cespite veniva intestato direttamente a nome dell'ex amministratore. Da anni Farvem ha vanamente intimato alla sig.ra Sini l'intestazione del bene e/o la restituzione del detto importo ..., senza mai ricevere alcuna risposta. ..."; che " ... Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, Farvem ha inviato fondi ad una società americana (Blu One) ai fini dell'acquisto e ristrutturazione di immobile sito a Miami Beach - Florida (USA), 4779 Collins Avenue, Unit n. 1503 (Blu Diamond Condominium) a patto che Blu One 'sarà tenuta ad intestare la proprietà dell'immobile a favore di codesta società a semplice richiesta ovvero in caso di alienazione a rimettervi le somme derivanti dalla vendita'"; che " ... La



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

‘disinvolta’ operazione immobiliare posta in essere dalla sig.ra Sini si è così realizzata: Farvem ha fornito la provvista in favore di Blu One per l’importo di euro 853.458,58 (USD 1,300,000.00) effettuando i seguenti bonifici bancari esteri ...: di euro 697.650,73 (US\$ 1,100,000.00) in data 22 maggio 2008, di euro 64.294,73 (US\$ 100,000.00) in data 29 maggio 2008 e di euro 91.513,12 (US\$ 130,000.00) in data 22 maggio 2008; si è poi appreso che la sig.ra Sini, intestandosi fraudolentemente la titolarità del 100% di Blu One ..., ha alienato a terzi -in assenza dei relativi poteri- l’immobile al prezzo di US\$ 1.020.990,35 e trasferito in data 3 novembre 2011 (quando non era più amministratore di Farvem) sul conto corrente di Blu One il corrispettivo della vendita ...; il giorno successivo (4 novembre 2011) la sig.ra Sini, in spregio anche all’accordo con Blu One, ha prelevato dal conto corrente della stessa società la somma di US\$ 1.015.990,35 ... trasferendo tale somma su conto corrente personale. Per cercare di recuperare tale ingente importo il sig. Massimo Ferrero ha intrapreso azione ... negli Stati Uniti, essendosi la sig.ra Sini rifiutata di restituire a Blu One il prezzo della vendita dell’immobile, ciò che avrebbe consentito alla stessa Blu One di restituire alla Farvem il finanziamento ricevuto (USD 1.300.000,00). ...” (cfr. comparsa di risposta).

In relazione alle riferite vicende l’attrice, peraltro solo nella memoria ex art. 183/6 n° 3 c.p.c., unica depositata dalla stessa, ha allegato, dopo aver sollevato eccezione di inammissibilità della riconvenzionale della cui infondatezza già si è detto, che “ ... ad ogni buon conto ... occorre rimarcare come la gestione di fatto della società Farvem, di proprietà dei coniugi Ferrero, sia sempre stata sostanzialmente effettuata solo e soltanto direttamente dal sig. Massimo Ferrero (marito della odierna attrice) il quale, con disinvoltura che lo caratterizza, ha sempre gestito in prima persona tutte le attività della società, movimentato i conti bancari, effettuato acquisti e vendite di cespiti (incluso l’immobile in Londra e quello in Miami) seppur formalmente a mezzo di terzi. A riguardo emblematica è la circostanza relativa agli immobili in Miami il cui acquisto con fondi della Farvem si vorrebbe imputare alla Sini. Orbene, le vicende relative a detti immobili (altro corollario del procedimento di separazione in atto fra i coniugi) sono culminate in un contenzioso fra i coniugi



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

poiché il Ferrero si affermava proprietario in prima persona dei detti immobili. Detto contenzioso si risolveva in data 4.09.2014 con una transazione fra la Sini ed il Ferrero che si allega al presente atto nella quale, alle premesse, si legge chiaramente al terzo capoverso di pagina 2 nelle premesse che 'Ferrero claims he is the sole member and owner of 100% interest of both Blu One and Blue One Estate' (ossia 'il sig., Ferrero si afferma proprietario del 100% sia della società Blue One sia della società Blue One Estate' che sono le due società immobiliari costituite in Miami dalla Farvem quale veicolo necessario per l'acquisto dei due immobili e richiamate anche nella documentazione allegata alla domanda riconvenzionale al doc. 24); ...".

Si tratta di deduzioni reiterate anche nella memoria conclusionale di replica, ove la difesa dell'attrice ha ribadito che "... sulle operazioni immobiliari all'estero, si rileva che, come già rappresentato, la gestione di fatto della società Farvem, di proprietà dei coniugi Ferrero, sia sempre stata sostanzialmente effettuata solo e soltanto direttamente dal sig. Massimo Ferrero (marito della odierna attrice) il quale, con disinvoltura che lo caratterizza, ha sempre gestito in prima persona tutte le attività della società, movimentato i conti bancari, effettuato acquisti e vendite di cespiti (incluso l'immobile in Londra e quello in Miami) seppur formalmente a mezzo di terzi. Ad esempio, riguardo l'acquisto degli immobili in Miami, il cui acquisto con fondi della Farvem si vorrebbe imputare alla Sini, si deve rilevare che le circostanze sono state ovviamente ben altre. Le vicende relative a detti immobili sono culminate in un contenzioso fra i coniugi poiché il Ferrero si affermava proprietario in prima persona dei detti immobili. Il tutto si è poi concluso il 4.09.2014 con una transazione fra la Sini ed il Ferrero ..." (cfr. memoria conclusionale di replica di parte attrice).

La documentazione prodotta dalla società convenuta, attrice in riconvenzionale, corrobora le allegazioni di mala gestio: i docc. 17 e 18 si riferiscono all'operazione immobiliare inglese, mentre i docc. 19-24 si riferiscono all'operazione immobiliare americana.

Rileva inoltre il Collegio che paradossalmente le allegazioni dell'attrice, ribadite nella memoria conclusionale di replica anche dai nuovi difensori e quindi non da ritenere frutto di mero refuso, confermano la fondatezza delle contestazioni di



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

mala gestio mosse all'attrice; infatti va ribadito, come da assolutamente consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, che l'amministratore di diritto è responsabile dei danni che terzi, ingeritisi nella gestione della società come pretesi amministratori di fatto senza alcun controllo o ostacolo da parte dell'amministratore di diritto, abbiano causato alla società stessa: l'aver consapevolmente e coscientemente omesso i necessari controlli a tutela degli interessi della società ovvero il non aver evitato il verificarsi di danni che si aveva l'obbligo, per quanto imposto dalla legge o dall'atto costitutivo, di evitare equivale a commetterli, come appunto nel caso di omissione di interventi impeditivi nei confronti di chi si sapeva si stesse ingerendo nella gestione sociale come preteso amministratore di fatto.

Stante anche l'implicito, ma inequivoco riconoscimento dell'esistenza delle allegate operazioni all'estero e delle spese sostenute nonché del richiamato esisto delle due operazioni con rilevanti esborsi finanziari da parte della Farvem, soggetto giuridico diverso e nettamente distinto dai singoli soci, risulta processualmente provato l'ammontare del danno sofferto dalla Farvem per complessivi 2.153.458,58 euro (1.300.000,00 euro per l'immobile di Londra e 853.458,58 euro per l'immobile di Miami).

L'ultima contestazione riguarda la perdita dei canoni relativi ad immobili sociali locati a terzi.

Al riguardo è stato allegato che "... Farvem, durante la vigenza nella carica della sig.ra Sini, ha concesso a locazione a terzi e posto in essere condotte improprie in merito a tre immobili siti in Milano, Corso dei Plebisciti 13, e in Roma, Via dei Cappellari, 63 e Via Frattina 41, senza che la società abbia mai incassato i relativi canoni. Per l'immobile di Milano Farvem ha ottenuto nei confronti del conduttore moroso sentenza di convalida di sfratto ..." (cfr. comparsa di risposta), mentre da ultimo è stato allegato che "... nel corso del procedimento si è provato che: con riferimento all'immobile sito in Milano, Corso Plebisciti 13, acquistato da Farvem in data 16 dicembre 2008 ... la signora Sini nel settembre 2011 (non essendo più amministratore di Farvem dal 10 maggio 2011 e quindi senza avere più i poteri), ha autonomamente locato l'immobile ... alla signora Anna Fonzi Cruciani a condizioni



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

molto sfavorevoli per Farvem (€ 550 al mese!). Si è poi appreso successivamente che la signora Anna Fonzi Cruciani è la figlia dell'attuale compagno della sig.ra Laura Sini. Farvem è stata, pertanto, costretta a procedere esecutivamente in danno della conduttrice per il rilascio coatto dell'immobile (in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 13857/2013 del 6/11/13 ...) e per il pagamento della morosità maturata. Soltanto all'esito della detta pronuncia la conduttrice ha iniziato a versare a Farvem il canone di locazione e solo nel gennaio 2015, tramite l'intervento coatto dell'ufficiale giudiziario e del fabbro, Farvem è rientrata nel possesso dell'immobile..."; che "... con riferimento all'immobile sito in Roma, Via Frattina 41, acquistato da Farvem in data 28 febbraio 2008 ..., si rammenta che la signora Sini -autonomamente e senza il consenso di Farvem- nel 2010 ha dato corso ad opere di ristrutturazione dello stesso in assenza dei relativi titoli autorizzativi. Tali opere, anni fa, sono state improvvisamente interrotte e da quel momento non sono mai state completate ... Per di più, le improprie opere iniziate hanno reso l'immobile assolutamente difforme rispetto alla situazione catastale ed urbanistica con la conseguente impossibilità per Farvem di richiedere, alle autorità competenti, il titolo autorizzativo per l'esecuzione dei necessari lavori di completamento. L'immobile di fatto è da anni nella condizione di non potere essere più utilizzato da Farvem che ha subito il pregiudizio ulteriore dell'impossibilità della vendita e del relativo deprezzamento del valore. Non si dimentichi che a causa della grave condotta della sig.ra Sini l'immobile dal 2008, sino ad oggi, non ha mai prodotto alcun reddito per Farvem se non ingenti spese mai autorizzate dalla stessa. ..." e che "... con riferimento all'immobile sito in Roma, Via dei Cappellari 63, acquistato da Farvem in 13 dicembre 2006 ..., da sempre è stato gestito dalla sig.ra Laura Sini autonomamente senza il consenso di Farvem. Basti pensare che l'attrice da anni ha dato incarico all'agenzia immobiliare Latte e Miele di gestirne la locazione e gli incassi del relativo canone. La sig.ra Ferrero a decorrere dal dicembre 2011 ha più volte chiesto -vanamente- a tale Agenzia un rendiconto della locazione ... Insomma anche tale immobile, sino ad oggi, non ha prodotto alcun reddito per Farvem pregiudicando ogni diritto della stessa. ..." (cfr. comparsa conclusoriale)



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

Ritiene il Collegio che la domanda non possa essere accolta in parte qua, per i seguenti motivi.

Premesso che in comparsa di risposta, contenente la domanda riconvenzionale, si contestava unicamente la concessione in locazione dei tre immobili a terzi e si prospettava l'illegittimo incasso dei canoni da parte della Sini (cfr. comparsa di risposta, a pag. 22: " ... Si ha pertanto ragione di ritenere che il relativo corrispettivo potrebbe essere stato incassato dalla sig.ra Sini (ma sul punto sono in corso i relativi accertamenti) ...", nella comparsa conclusionale si è dato atto di condotta di pretesa mala gestio assolutamente diversa in relazione all'immobile di via Frattina a Roma, ossia l'effettuazione di lavori e di modifiche strutturali che avevano reso inservibile l'immobile.

Trattandosi di condotta non oggetto di specifica conferente e rituale allegazione, non è necessario soffermarsi oltre sulla predetta vicenda.

Per quanto invece riguarda gli immobili di corso dei Plebisciti n° 13 a Milano e di via dei Cappellari n° 63 a Roma, la genericità delle allegazioni non consente di individuare, in mancanza di rituale indicazione anche solo delle caratteristiche degli immobili e del valore locatizio di mercato dell'epoca, il danno patrimoniale in ipotesi sofferto dalla Farvem.

Si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013).

Alla luce delle risultanze di causa l'attrice Sini Laura, quale ex amministratore unico della Farvem, va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento in favore



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

della predetta società, della complessiva somma di 2.625.195,12 euro -e precisamente: a) 29.104,54 euro + b) 390.732,00 euro + c) 51.900,00 euro + d) 2.153.458,58 euro-, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata in base ai noti indici Istat sulla variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, a) da maggio 2011 su 29.104,54 euro; b) da febbraio 2009 su 81.732,00 euro, da aprile 2009 su 100.000,00 euro, da novembre 2009 su 199.000,00 euro e da dicembre 2010 su 10.000,00 euro; c) da giugno 2009 su 17.000,00 euro, da dicembre 2009 su 3.500,00 euro, da febbraio 2010 su 5.000,00 euro, da marzo 2010 su 1.000,00 euro, da aprile 2010 su 2.000,00 euro, da giugno 2010 su 6.500,00 euro, da luglio 2010 su 3.700,00 euro, da settembre 2010 su 4.000,00 euro, da ottobre 2010 su 6.500,00 euro, da novembre 2010 su 2.700,00 euro; d) da ottobre 2009 su 1.300.000,00 euro e da gennaio 2009 su 853.458,58 euro, il tutto fino alla presente sentenza e, sulle somme così attualizzate, agli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo.

Non vengono riconosciuto gli interessi compensativi, unitamente alla rivalutazione e con riferimento agli stessi periodi indicati, per mancata allegazione e prova di un danno maggiore rispetto a quello 'coperto' con la rivalutazione monetaria.

Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla appunto di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass. 2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.

Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007).



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016
RG n. 13151/2014
Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/2010.

Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data dei singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione: “ ... *Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi ‘compensativi’ ... possono ... non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ...*”).

Del resto anche la nota Cass. SU 1712/1995 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/1995 : “ *Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ...*”).

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nulla risulta in tale senso.



Sentenza n. 21488/2016 pubbl. il 16/11/2016

RG n. 13151/2014

Repert. n. 21206/2016 del 16/11/2016

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014, seguono la soccombenza; si rammenta che attrice in riconvenzionale è necessariamente la sola Farvem, come peraltro indicato in comparsa di risposta.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/2014).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda dell'attrice Sini Laura per la dichiarazione di nullità dei due contratti del 27/9/2013;
- rigetta le domande subordinate di natura risarcitoria svolte dall'attrice nei confronti della convenuta Ferrero Vanessa, quale attuale amministratore unico di Farvem Real Estate S.r.l., e nei confronti della Eleven Finance S.r.l., cessionaria nei due citati contratti;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Farvem Real Estate S.r.l., in persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti dell'attrice Sini Laura, quale ex amministratore unico della stessa società, condanna l'attrice al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di 2.625.195,12 euro, oltre agli accessori come meglio indicati in motivazione;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in 10.000,00 euro ciascuna in favore della convenuta Ferrero Vanessa e della convenuta Eleven Finance S.r.l. e in 25.000,00 in favore della Farvem Real Estate S.r.l., per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, il 2/11/2016

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

